



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Salute e politiche sociali

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web www.trentinosalute.net

Spett.li

Direttori delle RSA e residenze sociosanitarie
per disabili

Direttori Enti gestori hospice

Direttore generale APSS

Direzione per l'integrazione sociosanitaria di
APSSIncarico di supporto clinico organizzativo e di
sanità pubblica alle RSA
alla c.a. dott. Enrico NavaDirettore Dipartimento di Prevenzione di
APSSp.c. Spett.li
UPIPA

Componenti tavolo di lavoro RSA Covid

D337/2022/22.13.5-2020-90/ET

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Linee Guida RSA - aggiornamento

Preso atto della rapida evoluzione della pandemia e della difficoltà di aggiornare tempestivamente le disposizioni provinciali in materia, le strutture in indirizzo sono tenute a seguire le indicazioni ministeriali generali emanate nei confronti della popolazione e quelle specifiche rivolte alle strutture residenziali. Tali disposizioni saranno eventualmente integrate con indicazioni provinciali contestualizzate.

Con riferimento a quanto previsto nei punti sottoesposti, viene superato quanto previsto nelle Linee Guida RSA - v. 4, adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2265/2020 e successivi aggiornamenti.

Nello specifico:

ACCESSO DEI VISITATORI E USCITE DEI RESIDENTI

- va garantita al familiare/visitatore la possibilità di incontrare il residente in struttura con la massima flessibilità oraria e settimanale compatibilmente con i requisiti di accesso e con i vincoli di contesto (carenza di personale e spazi adeguati);

- la decisione di sospendere/riprendere le visite è competenza dell'Incarico di supporto alle RSA, in accordo con la struttura;

- i **visitatori** possono accedere ai locali della struttura solo se muniti di green pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) oppure se muniti di green pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad un test antigenico rapido negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso (art. 7 DL 24 dicembre 2021, n. 221);

- se il **residente** è munito di green pass booster o è guarito/ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni è possibile l'incontro con contatto fisico senza barriere e senza sorveglianza e le visite sono possibili in tutti gli spazi accessibili in sicurezza compresi gli ambienti di vita e convivenza dei residenti, privilegiando comunque l'incontro in spazi comuni specificatamente individuati a tale scopo;

- se il **residente** non è vaccinato o è stato vaccinato solo con la prima dose o con la seconda da più di 120 giorni le visite sono consentite attuando delle misure tecniche-organizzative atte a impedire il contatto fisico tra residente e familiare (es. sala degli abbracci);

- nelle situazioni di fine vita il coordinatore sanitario, in via eccezionale, può concedere deroghe alle limitazioni sopra indicate;

- allo stato attuale, stante la situazione epidemica, non sono raccomandabili le uscite dei residenti dalla struttura.

GESTIONE DEI NUOVI INGRESSI

Possono essere inserite persone munite di green pass booster o persone che sono guarite/hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni. Le persone guarite non vaccinate che rientrano nelle predette condizioni, devono esprimere il consenso alla vaccinazione prima dell'ingresso in struttura.

Inoltre, devono essere munite di un tampone rapido negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso.

La decisione di sospendere/riprendere gli ingressi dei residenti nonché disporre eventuali trasferimenti di ospiti è competenza dell'Incarico di supporto alle RSA, in accordo con la struttura.

È superato il punto 9.4 (risoluzione del focolaio) che, in caso di focolaio, prevede una specifica tempistica prima di essere dichiarati RSA covid free.

SCREENING

Si conferma la non necessità da parte delle strutture di effettuare autonomamente tamponi molecolari o antigenici di screening né sui residenti, né sugli operatori.

Si informa che a breve verrà attivato un programma di screening coordinato da APSS che comporterà l'esecuzione di test salivari molecolari periodici sugli operatori. Seguiranno informazioni specifiche.

MODALITA' DI UTILIZZO DEI DPI

È raccomandato l'utilizzo della FFP2 da parte degli operatori nello svolgimento di qualsiasi attività assistenziale, con particolare e prioritario riferimento ai momenti di contatto assistenziale con i residenti ad una distanza inferiore al metro e mezzo.

GESTIONE CONTATTI STRETTI DEL PERSONALE

Per quanto riguarda la gestione dei contatti stretti si rimanda alla circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136. Con riferimento agli **operatori asintomatici a contatto con i residenti** si raccomanda l'esecuzione del test antigenico rapido almeno al quinto giorno se il contatto stretto è avvenuto in ambito lavorativo o con persone non conviventi. Nel caso di contatto stretto in ambito familiare va eseguito un test antigenico rapido su base giornaliera fino al quinto giorno dopo l'ultimo contatto o fino al quinto giorno dopo la guarigione del contatto stretto del convivente se non isolabile.

I test antigenici rapidi sia giornalieri che di rientro o guarigione degli operatori possono essere eseguiti dalla struttura.

Nel caso si ritenga necessaria la conferma con test molecolare la struttura invia il tampone molecolare alla UO di Microbiologia di APSS.

CONTATTI STRETTI DEI RESIDENTI

I residenti, contatti stretti di caso, muniti di green pass booster o guariti/hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, sono sottoposti a tampone antigenico rapido solo se presentano sintomi.

È in ogni caso raccomandata una stretta sorveglianza sindromica di tutti i residenti.

La struttura dovrà accordarsi con APSS (Incarico di supporto alle RSA) su eventuali ulteriori azioni da intraprendere per individuare i contatti stretti da monitorare.

UTILIZZO DEI TEST MOLECOLARI SALIVARI

In linea con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021, si prevede la possibilità per le RSA di poter utilizzare, in sostituzione dei test molecolari routinariamente impiegati, test molecolari salivari con finalità diagnostica, di conferma dell'esito dei test antigenici rapidi e di attestazione di guarigione.

COMPARTIMENTAZIONE

Si conferma l'opportunità di sospendere, in particolare nel caso in cui ciò condizioni la capacità e l'efficacia di erogazione dei servizi interni ed esteri, le modalità strutturali e funzionali di rigida separazione di spazi e percorsi e di suddivisione delle equipe assistenziali per singole aree (per piano/semi-piano, nucleo), assicurando la possibilità di passaggio di operatori fra le stesse, sia durante le ore diurne che notturne.

RESIDENTI NON VACCINATI

Nei casi in cui il rifiuto al consenso informato alla vaccinazione sia stato espresso da persona diversa dal residente (tutore, amministratore di sostegno, fiduciario o familiare), si suggerisce il ricorso al giudice tutelare per verificare l'autorizzabilità alla vaccinazione nell'interesse del residente.

Infine, si fa presente che APSS - Incarico di supporto alle RSA che opera tramite la funzione di supporto è il riferimento per la condivisione di possibili azioni da adottare per risolvere problematiche legate all'attività assistenziale.

Lo scrivente Dipartimento dovrà essere costantemente aggiornato in merito agli interventi condivisi tra APSS e le singole strutture.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ET/MIG